



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

\*\*\*\*\*

**DECRETO DEL SINDACO N. 8 DEL 28/05/2020**

**OGGETTO: GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 -  
ADOZIONE NUOVE MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PROGRESSIVA RIAPERTURA  
AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI**

## IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), con la quale è stato dichiarato, per sei mesi dalla data di adozione del provvedimento stesso, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale) e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, numero 6), che stabilisce che: "Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";

VISTA la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 (Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), la quale prevede, tra l'altro, che "In considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello alla continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo 2020";

VISTA la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 1 del 4 marzo 2020 (Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa);

RICHIAMATO il precedente decreto Sindacale n. 3 del 18/03/2020 avente ad oggetto: "Misure organizzative per l'applicazione dell'articolo 1, punto 6, DPCM 11 Marzo 2020 - Individuazione delle <Attività indifferibili da rendere in presenza> nel Comune di Campo nell'Elba da parte del personale addetto alle stesse";

RICHIAMATA, altresì la direttiva recante Misure Temporanee sul lavoro agile redatta dal Segretario generale prot. n. 3762 /2020;

VISTO altresì l'articolo 87 del dl 18/2020, convertito in legge 27/2020;

VISTO l'art. 263 del DL 34/2020 che conferma che il lavoro agile resta la forma ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;

CONSIDERATO che l'articolo 263 evidenzia che le previsioni del citato articolo 87 resteranno in vigore fino al 31/12/2020, ma con la possibilità che le pubbliche amministrazioni, adeguino nel corso dei mesi le misure emergenziali alle esigenze di progressiva riapertura di tutti gli uffici, in quanto ratio dello stesso è: «assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, dando corso alle istanze e alle segnalazioni dei privati»;

CONSTATATO che il territorio nazionale non è più in stato di lockdown, e pertanto non c'è più la necessità di limitare le presenze in servizio ai soli casi di esigenze indifferibili connesse allo stato d'emergenza, e considerato che l'erogazione dei servizi alla comunità richiede comunque un certo grado di presenza in servizio per mantenere efficiente ed efficace l'azione amministrativa;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una rimodulazione del lavoro agile, garantendo negli uffici la presenza fisica dei dipendenti per tre giorni alla settimana, e all'introduzione di forme di lavoro flessibile, al fine di conciliare le necessarie esigenze di funzionalità del Comune con le prevalenti esigenze di tutela della salute collettiva e dei lavoratori;

VISTO l'allegato 17 relativo alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle province autonome del 16 Maggio 2020;

SENTITO al riguardo il parere favorevole del Segretario Generale;

## **DISPONE**

a partire dalla data odierna, la progressiva riapertura al pubblico degli uffici comunali;

che gli uffici comunali dovranno essere aperti al pubblico per almeno 3 giorni alla settimana, garantendo la presenza fisica negli stessi di almeno n.1 dipendente assegnato, anche attraverso la rimodulazione dell'istituto del lavoro agile per coloro i quali lo utilizzano;

di dare facoltà di usufruire di forme di orario di lavoro flessibile, al fine di conciliare le necessarie esigenze di funzionalità del Comune con le prevalenti esigenze di tutela della salute collettiva e dei lavoratori, in modo da evitare il più possibile spostamenti, assembramenti e compresenze in ambienti condivisi;

salvo diverse determinazioni in caso di modifica del quadro generale (anche normativo) di riferimento, l'accesso presso gli uffici del Municipio dovrà avvenire, sia per i professionisti che per i privati cittadini, previo appuntamento;

che il Segretario Generale, unitamente ai Responsabili dei Servizi, sono chiamati ad organizzare la riapertura degli uffici e la rimodulazione del lavoro agile e delle forme di lavoro flessibile, tenendo in considerazione le peculiarità e le diverse situazioni anche personali dei dipendenti comunali, al fine di conciliare le necessarie esigenze di funzionalità del comune con le prevalenti esigenze di tutela della salute collettiva e dei lavoratori;

di dare facoltà di utilizzare la rotazione del personale, la fruizione degli istituti di congedo o istituti analoghi, nonché l'esaurimento delle ferie pregresse ed il ricorso agli altri strumenti previsti per legge;

la trasmissione del presente atto ai Responsabili dei Servizi per ogni ulteriore e consequenziale adempimento e la sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line dell'Ente e sul Sito Istituzionale.

IL SINDACO  
MONTAUTI DAVIDE  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)